

Ricorso proposto l'11 maggio 2017 — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)**(Causa T-279/17)**

(2017/C 213/50)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Hermann Bock GmbH (Verl, Germania) (rappresentanti: S. Maaßen e V. Schoene, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* il marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Push and Ready» — Domanda di registrazione n. 14 758 205*Decisione impugnata:* la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 gennaio 2017 nel procedimento R 1279/2016-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, notificata il 1° marzo 2017, con cui la commissione di ricorso ha confermato che il marchio figurativo n. 14758205 non può essere registrato, e rinviare la causa all'Ufficio ai fini di un nuovo esame.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 maggio 2017 — GE.CO.P./Commissione**(Causa T-280/17)**

(2017/C 213/51)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: G. Naticchioni, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, previo accertamento dell'intervenuta adozione in maniera illegittima da parte della Commissione europea — Ufficio Infrastrutture e Logistica Lussemburgo — della Decisione del 7 marzo 2017 comportante nei confronti della ricorrente GE.CO.P. S.p.A. l'esclusione per 2 anni dalle procedure di gara europee e la pubblicazione del provvedimento, procedere all'annullamento di tale Decisione e di tutti gli atti ad essa conseguenziali o presupposti, anche non conosciuti da GE.CO.P. Con vittoria delle spese e compensi professionali relativi al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Alla base dell'attuale provvedimento impugnato vi è la risoluzione d'ufficio adottata dalla Commissione il 5 agosto 2015 del contratto di appalto n. 09bis/2012/OIL — Lotto 1, riguardante i lavori di ristrutturazione di due edifici, denominati «Foyer européen» siti in Lussemburgo, affidati alla GE.CO.P.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 8 del Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015 L 286, pag. 1), nonché la violazione dell'articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non è stata preceduta da regolare procedura in contraddittorio. La parte ricorrente sostiene di non essere stata avvisata dell'avvio della procedura di esclusione e quindi di non essere stata posta in grado di difendersi all'interno della procedura e di far valere le ragioni a proprio favore davanti all'Istanza.

Qualora la parte istante fosse stata posta in condizione di difendersi avrebbe fatto valere argomenti a propria difesa che verosimilmente avrebbero potuto condurre ad un altro parere in merito da parte dell'Istanza ed un altro esito, più favorevole a GE.CO.P., del complessivo procedimento.

Ricorso proposto l'8 maggio 2017 — Swemac Innovation/EUIPO — Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

(Case T-287/17)

(2017/C 213/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Swemac Innovation AB (Linköping, Svezia) (rappresentante: G. Nygren, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «SWEMAC» — Marchio dell'Unione europea n. 6 326 177

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2017, procedimento R 3000/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e ripristinare la validità del numero MUE 006326177, incluso per i prodotti e servizi nelle classi 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici e medici» e 42 «Ricerca e sviluppo di apparecchi e strumenti chirurgici e medici»;
- condannare la controinteressata alle spese di EUR 1 000 sostenute dalla ricorrente dinanzi all'EUIPO e alle commissioni di ricorso; e
- condannare l'EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 8, del regolamento n. 207/2009.
-